

@114

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO O.I.S.I.

Il giorno 4/01/2011 alle ore 16,00 si è svolto tra i signori VILLAMAINA FLORIANA VLLFRN56C52D810F, VALERIO BRESCIA C.F. BRSVLR86A04L2190, SONIA PISTONE C.F. PSTSNO71B58F335B, MARCO FADDE C.F. FDDMRC69A01L219E, VILLAMAINA FRANCA C.F. VLLFNC63A58D810P il direttivo in maniera temporanea. E' costituita con la presente l'Associazione O.I.S.I. "ORGANIZZAZIONE ITALIANA SVILUPPO INNOVATIVO" è una libera Associazione di fatto, apatica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché dello Statuto Associativo. Il Direttivo in maniera provvisoria stabilisce che la rappresentanza legale è data a VALERIO BRESCIA. La sede legale dell'O.I.S.I. è stabilita in via San Marino 133 I - 10100 Torino TO c/o Valerio Brescia. Si è costituita sul territorio una sezione operativa in Via Fosse Ardeatine 152 I - 03100 Frosinone RM c/o Villamaina Franca.

L'Associazione O.I.S.I. persegue i seguenti scopi:

- diffondere l'adozione di linee guida europee e internazionali con particolare attenzione al settore sanitario;
- diffondere la cultura e l'adozione degli standard europei
- diffondere la cultura della formazione continua e dell'aggiornamento professionale;
- diffondere la cultura gestionale attraverso modelli teorico pratici di intervento e di organizzazione e riorganizzazione del sistema;
- diffondere la cultura del primo soccorso e assistenza domiciliare e non;
- diffondere la cultura della prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro;
- assistenza e incremento anche con attivazione diretta di attività a sostegno delle politiche sociali;
- assistenza e incremento anche con attivazione diretta di attività a sostegno delle pari opportunità;
- assistenza e incremento anche con attivazione diretta di attività a sostegno dell'integrazione ed inclusione rispetto al tessuto sociale esistente;
- assistenza e incremento anche con attivazione diretta di attività a sostegno dei diritti e doveri del cittadino;
- implementazione e sviluppo della salute;
- coordinare e organizzare gruppi di lavoro e tavoli tecnici professionali e multidisciplinari di ricerca, confronto, sviluppo e concertazione;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dello sviluppo permanente e l'incremento di reti sociali;



L'associazione O.I.S.I. per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere particolari attività, in particolare:

- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, concerti, mostre, dimostrazioni pubbliche;
- attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici, corsi di perfezionamento, master, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca, istituzioni e organizzazione di gruppi di lavoro e tavoli tecnici;
- attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
- attività organizzativa e di implementazione: organizzazione e riorganizzazione del sistema anche attraverso l'adozione di standard europei, organizzazione del sistema di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro, sistema di primo soccorso;
- attività sociale: progettazione e sviluppo di attività di sostegno sociale, di integrazione e inclusione e di pari opportunità, di supporto alla persona e di assistenza domiciliare;
- attività di network: creazione, implementazione e adesione di reti, ove per rete si intende organizzazione formale o informale di più persone interessate al raggiungimento o sviluppo degli stessi obiettivi.

L'associazione O.I.S.I. è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

- soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
- soci ordinari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione. Hanno carattere e sono esonerati dal versamento di quote annuali.



Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno due soci, dal Consiglio direttivo.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al collegio dei probiviri.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Allo stato attuale il patrimonio è composto da 250,00 Euro il fondo è costituito dai contributi elargiti dai soci fondatori.

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori;
- il Collegio dei probiviri;

L'assemblea dei soci deve essere convocata entro il 20/01/2011 ed è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

– L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Il consiglio direttivo è composto da almeno 4 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 3 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione O.I.S.I. . Si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato da:

- il presidente;
- da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
- Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Art. 15. - Il presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 16. - Il Collegio dei revisori è composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 17. - Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni.

Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Art. 18. - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 19. - Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 20. - L'Associazione può creare sul territorio sezioni operative con funzione di mere articolazioni nel rispetto dello statuto associativo.

Art. 21. - Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme ex art. 36 e seguenti del c.c..

Valerio Bruson
Gloria Villanueva

Frances Villanueva

Simone P. P. P.

Ung. P. P.

Registrato a Torino: Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI TORINO - UFF. TERRITORIALE TORINO 3

16/2/4 Serie 3 a 2015

versati € 174,20

€ 6,25 + 12,00 = 18,25

di cui per diritti 6,25 + 12,00 = 18,25

IL DIRETTORE

Marco Bell



Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE I DI TORINO
UFFICIO TERRITORIALE DI TORINO 3

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

DATA

16/2/4

IL FUNZIONARIO
Lucia SOLDANO

Lucia

STATUTO ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO O.I.S.I.

Art. 1. - E' costituita l'Associazione O.I.S.I." ORGANIZZAZIONE ITALIANA SVILUPPO INNOVATIVO" è una libera Associazione di fatto, apatica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2. - L'Associazione O.I.S.I. persegue i seguenti scopi:

- diffondere l'adozione di linee guida europee e internazionali con particolare attenzione al settore sanitario;
- diffondere la cultura e l'adozione degli standard europei
- diffondere la cultura della formazione continua e dell'aggiornamento professionale;
- diffondere la cultura gestionale attraverso modelli teorico pratici di intervento e di organizzazione e riorganizzazione del sistema;
- diffondere la cultura del primo soccorso e assistenza domiciliare e non;
- diffondere la cultura della prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro;
- assistenza e incremento anche con attivazione diretta di attività a sostegno delle politiche sociali;
- assistenza e incremento anche con attivazione diretta di attività a sostegno delle pari opportunità;
- assistenza e incremento anche con attivazione diretta di attività a sostegno dell'integrazione ed inclusione rispetto al tessuto sociale esistente;
- assistenza e incremento anche con attivazione diretta di attività a sostegno dei diritti e doveri del cittadino;
- implementazione e sviluppo della salute;
- coordinare e organizzare gruppi di lavoro e tavoli tecnici professionali e multidisciplinari di ricerca, confronto, sviluppo e concertazione;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dello sviluppo permanente e l'incremento di reti sociali;

Art. 3. - L'associazione O.I.S.I. per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere particolari attività, in particolare:

- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, concerti, mostre, dimostrazioni pubbliche;
- attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici, corsi di perfezionamento, master, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca, istituzioni e organizzazione di gruppi di lavoro e tavoli tecnici;
- attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
- attività organizzativa e di implementazione: organizzazione e riorganizzazione del sistema anche attraverso l'adozione di standard europei, organizzazione del sistema di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro, sistema di primo soccorso;
- attività sociale: progettazione e sviluppo di attività di sostegno sociale, di integrazione e inclusione e di pari opportunità, di supporto alla persona e di assistenza domiciliare;
- attività di network: creazione, implementazione e adesione di reti, ove per rete si intende organizzazione formale o informale di più persone interessate al raggiungimento o sviluppo degli stessi obiettivi.

Art. 4. - L'associazione O.I.S.I. è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

- soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
- soci ordinari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione. Hanno carattere e sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 5. - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno due soci, dal Consiglio direttivo.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al collegio dei probiviri.

Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.





I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri.

Art. 7. - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 8. - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statutarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9. - L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 10. - Gli organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori;
- il Collegio dei probiviri;

Art. 11. - L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico attraverso i canali a disposizione dell'associazione stessa. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante canali comunicativi associativi.

Art. 12. - L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 13. - Il consiglio direttivo è composto da almeno 4 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 3 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art. 14. - Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione O.I.S.I.. Si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato da:

- il presidente;
- da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci.

- Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Il presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Il Collegio dei revisori è composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni.

Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

L'Associazione può creare sul territorio sezioni operative con funzione di mere articolazioni nel rispetto dello statuto associativo.

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme ex art.36 e seguenti del c.c.

04/01/2011

Valerio Brenna

[Signature]

[Signature]

Franca Villamaina

[Signature]